



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 25/05/2023

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2023 - CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE.

L'anno duemilaventitre addì venticinque del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Prevvia l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
REMELLI ALESSANDRO	Presente
PAON VERONICA	Presente
BENINI FRANCA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
BANCHIERI SILVIA	Presente
MENINI CESARE	Presente
PAROLINI ANDREA	Assente giustificato
PAROLINI SERENA	Presente
VALBUSA VANIA	Presente
OLIOSI LEONARDO	Presente
TOSONI ANGELO	Presente
BERTUZZI ENRICO	Presente
FOGLIA FEDERICA	Assente giustificato

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2023 - CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs.360/1998 avente per oggetto "Istituzione di un'addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1997, n.191";

CONSIDERATO che l'art. 1 ai commi 142-143 della L. 296/2006 (finanziaria 2007) prevede tra l'altro che:

- i comuni, con regolamento, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- è possibile stabilire, nel regolamento di cui sopra, una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

CONSIDERATO altresì che l'art.1 c.11 del D.L.138/2011 convertito con L.148/2011 prevede "...Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.";

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 84 del 18/12/2007, avente per oggetto "Addizionale Irpef. Regolamento per la prima applicazione dell'addizionale opzionale comunale istituita dall'art. 1 del D.Lgs. N 360/1998 e successive modificazioni" con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'Irpef fissando l'aliquota allo 0,5%;

DATO ATTO che le successive deliberazioni, per gli anni dal 2009 al 2012, hanno confermato l'aliquota nella misura dello 0,5%;

RICHIAMATA da ultimo la delibera di C.C. n. 52 del 27/09/2013 che ha fissato l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2013, nella misura dello 0,8 % e la delibera di C.C. n. 21 del 18/03/2014 che ha confermato, per l'anno 2014, la medesima aliquota;

RICORDATO CHE:

- la citata delibera di Consiglio comunale n. 52/2013 ha modificato il regolamento sull'addizionale IRPEF;
- la delibera di G.C. n. 22 del 19/02/2015 e la delibera di C.C. n. 42 del 28/05/2015 hanno confermato per l'anno 2015 l'aliquota nella misura dello 0,8%;
- la delibera di C.C. n. 104 del 30/12/2015 ha confermato per l'anno 2016 l'aliquota nella misura dello 0,8% e la soglia di esenzione per i contribuenti aventi un reddito annuo imponibile non superiore o uguale ad Euro 7.500,00 precisando che qualora il reddito complessivo superasse la fascia di esenzione l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile;
- la delibera di C.C. n. 69 del 29/12/2016, la delibera di C.C. n. 79 del 21/12/2017 che hanno confermato per l'anno 2017 e 2018 l'aliquota nella misura dello 0,8% e la soglia di esenzione per i contribuenti aventi un reddito annuo imponibile non superiore o uguale ad Euro 7.500,00 precisando che qualora il reddito complessivo superasse la fascia di esenzione l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile;
- la delibera di C.C. n. 85 del 21/12/2018 ha ridotto per l'anno 2019 l'aliquota dallo 0,8% allo 0,7% e confermato la soglia di esenzione per i contribuenti aventi un reddito annuo imponibile non superiore o uguale ad Euro 7.500,00 precisando che qualora il reddito complessivo superasse la fascia di esenzione l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile;
- la delibera di C.C. n. 110 del 19/12/2019 ha aumentato per l'anno 2020 l'aliquota dallo 0,7% allo 0,8% e confermato la soglia di esenzione per i contribuenti aventi un reddito annuo imponibile non superiore o uguale ad Euro 7.500,00 precisando che qualora il reddito complessivo superasse la fascia di esenzione l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile;
- la delibera di C.C. n. 69 del 29/12/2020 confermava per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8 (zero virgola otto) per cento, così come della soglia di esenzione per i

contribuenti aventi un reddito annuo imponibile non superiore o uguale ad Euro 7.500,00 precisando che qualora il reddito complessivo superasse la fascia di esenzione l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile;

- la delibera di C.C. n. 21 del 03/05/2022 confermava per l'anno 2022 le aliquote e l'esenzione previste per l'anno precedente e prendeva atto dei nuovi scaglioni stabiliti con la legge di bilancio per l'anno 2022;

VISTA la delibera di G.C. n. 38 del 06/04/2023 con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025 nella quale è stata confermata l'aliquota Irpef e le relative esenzioni;

Vista la delibera di G.C. n. 59 del 10/05/2023 di approvazione della schema di bilancio di previsione 2023-2025 e della nota di aggiornamento del DUP 2023-2025;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono integralmente riportate, per l'anno 2023:
 - l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8 per cento;
 - la soglia di esenzione, ai sensi dell'art. 1 c. 3-bis del D.Lgs.360/1998, per i contribuenti aventi un reddito annuo imponibile non superiore o uguale ad Euro 7.500,00, con la precisazione che qualora il reddito complessivo superasse la fascia di esenzione l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile;
2. DI CONFERMARE la disciplina comunale dell'addizionale comunale all'IRPEF come prevista nel regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 18/12/2007, come successivamente modificato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 27/09/2013, tenuto conto anche dell'avvenuta presa d'atto dei nuovi scaglioni di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 03/05/2022;
3. DI DARE ATTO che il gettito dell'addizionale all'IRPEF per l'anno 2023, applicando l'aliquota dello 0,8 per cento e la soglia di esenzione ad Euro 7.500,00, viene stimato in Euro 1.760.000,00 basandosi sulle stime rinvenibili sul Portale del Federalismo Fiscale – Dipartimento delle Finanze e sullo storico degli anni precedenti e che detto valore è stato stanziato nel Bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023 in corso di approvazione;
4. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per poter comunicare ai contribuenti la decisione dell'assemblea consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2023 - CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE.”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito della votazione palese, resa per alzata di mano:

consiglieri presenti n. 15

consiglieri votanti n. 12

maggioranza n. 8

voti favorevoli n. 11

voti contrari n. 1 (Bertuzzi)

consiglieri astenuti n. 3 (Valbusa, Oliosì, Tosoni)

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2023 - CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE.”**, sopra riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, il Consiglio Comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione palese, resa per alzata di mano, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 su n. 11 consiglieri votanti essendosi astenuti consiglieri n. 4 (Valbusa, Oliosì, Tosoni, Bertuzzi).

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO